

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1986, N. 12

Norme per l'organizzazione di incontri di aggiornamento per i giudici conciliatori e vice conciliatori^{1 2}

[Art. 1 (Organizzazione degli incontri di aggiornamento)]

1. La Giunta regionale organizza in occasione dell'entrata in vigore di leggi o regolamenti attinenti in modo rilevante alle competenze e all'attività dei giudici conciliatori, nonché in occasione del rinnovo biennale delle nomine degli stessi, incontri di aggiornamento per giudici conciliatori e vice conciliatori.

2. Gli incontri di cui al comma precedente si svolgono in comuni sedi di Preture anche mediante raggruppamento di più sedi pretorili, ove la situazione geografica lo renda possibile, e sono svolti da esperti nominati dalla Giunta regionale d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Trento, scelti tra i Magistrati in servizio presso gli uffici della Corte d'Appello di Trento o dei Tribunali di Trento, Bolzano e Rovereto o delle Preture o tra professori universitari o esperti in discipline giuridiche.

3. Per gli incontri che avranno luogo nel territorio della provincia di Bolzano, le relazioni saranno svolte tenendo conto della lingua materna dei partecipanti.

4. Per l'organizzazione degli incontri e la definizione dei programmi di insegnamento, la Giunta regionale si avvale del supporto tecnico di un comitato composto dal Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, da un magistrato designato dal presidente della Corte d'Appello di Trento, da un cancelliere designato dal Presidente della Corte d'Appello di Trento, da tre

¹ In B.U. 23 dicembre 1986, n. 57.

² Legge implicitamente abrogata dall'art. 7 della l.r. 20 novembre 1999, n. 8.

dipendenti regionali. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali rappresentanti nel Consiglio regionale.

Art. 2 (Compensi ai docenti)

1. Ai docenti di cui al precedente articolo viene corrisposto, con onere a carico del bilancio regionale, un compenso giornaliero complessivo pari a lire 300.000.

2. Ai giudici conciliatori e vice conciliatori partecipanti agli incontri viene attribuita, con onere a carico del bilancio regionale, un'indennità di presenza onnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge, pari a lire 65.000.

Art. 3 (Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, fissato in lire 50 milioni in ragione d'anno, si farà fronte, per gli anni 1986 e 1987, mediante prelevamento di pari importo dagli stanziamenti iscritti al capitolo n. 670 degli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1986 e, rispettivamente, 1987.].
